



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DELL'EMENDAMENTO
DI KIGALI AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE
IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per l'accettazione l'**Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono**, fatto a Kigali il 15 ottobre 2016, nel corso del 28° incontro degli Stati parte al Protocollo di Montreal.

Al momento l'Emendamento è stato accettato da 74 Stati, tra cui l'Unione Europea, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2019.

La maggior parte delle sostanze artificiali che riducono lo strato di ozono sono anche gas a effetto serra con elevato potenziale. Al fine di apportare un contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici, è stata disciplinata l'eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono come gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e i clorofluorocarburi (CFC). I gas entrati in sostituzione di tali sostanze che riducono lo strato di ozono, in particolare i gas fluorurati, non danneggiano direttamente lo strato di ozono, tuttavia sono potenti gas serra con un forte impatto sul riscaldamento globale.

In risposta alla rapida crescita delle emissioni di HFC, il 15 ottobre 2016, la 28° riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ha adottato l'Emendamento di Kigali per aggiungere il tipo più comune di gas fluorurati ad effetto serra, gli idrofluorocarburi (HFC), all'elenco delle sostanze controllate dal protocollo di Montreal, per ridurre gradualmente la produzione e il consumo globali.

La prevista riduzione graduale degli HFC potrebbe consentire di risparmiare circa 80 gigatonnellate di CO₂ equivalenti fino al 2050 e rappresenta un contributo significativo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Tutte le 197 parti del Protocollo di Montreal hanno concordato di adottare misure per ridurre gradualmente la produzione e l'uso di HFC. Gli HFC sono composti organici utilizzati principalmente in impianti di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore, hanno sostituito in maniera diffusa i principali responsabili del buco nell'ozono (CFC e HCFC), ma sono gas serra con un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP), molto più intensi del biossido di carbonio e, quindi, hanno un forte impatto sul clima.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'emendamento al testo del Protocollo è relativo alla riduzione di quegli HFC elencati nello specifico allegato all'emendamento e divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC.

L'emendamento obbliga ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019, o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, un sistema per il rilascio di autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati nell'allegato F, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

L'Emendamento lascia alle Parti la flessibilità di istituire o modificare i loro sistemi di autorizzazione, a condizione che tali sistemi agevolino la raccolta dei dati e il monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo.

Per quanto riguarda le implicazioni dell'Emendamento in questione nei rapporti con l'Unione Europea, relativamente al negoziato in atto relativo alla definizione di un Accordo di associazione e il conseguente recepimento del relativo acquis, va specificato che l'UE ha adottato nel 2006 un primo regolamento sui gas fluorurati che è riuscito a stabilizzare le emissioni di gas fluorurati dell'UE ai livelli del 2010. L'attuale Regolamento (UE) N. 517/2014, che sostituisce il primo e si applica dal primo gennaio 2015, rafforza le misure esistenti e introduce una serie di cambiamenti di ampia portata. Entro il 2030 ridurrà le emissioni di gas fluorurati dell'UE di due terzi rispetto ai livelli del 2014. Con il suddetto regolamento è stato istituito il "registro HFC" che contiene strumenti di reporting. Tale registro fornisce una base sufficiente per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 B del Protocollo di Montreal emendato, senza istituire un sistema di autorizzazioni "ad hoc".

È stato inoltre chiarito che la registrazione sul portale F-gas può essere verificata dalle autorità doganali prima dell'immissione in commercio nei territori dell'Unione (sia per le importazioni che per le esportazioni), degli HFC. Inoltre, come ulteriore strumento di controllo, si segnala l'obbligo a carico degli importatori e degli esportatori (salvo le deroghe previste dal Regolamento (UE) n. 517/2017) di registrazione e di rendicontazione delle transazioni relative all'anno solare precedente. Al fine di risolvere la questione, sono stati emanati i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1375 e (UE) 2018/1992 della Commissione Europea, che modificano il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 relativo al formato e alle modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Pertanto, disciplinando l'esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, l'emendamento non influenzerà in alcun modo le amministrazioni e le imprese, in quanto il suddetto regolamento (UE) 517/2014 già definisce misure più restrittive di quelle previste dall'emendamento in questione. In particolare, la normativa UE prevede di:



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- a) Individuare l'autorità competente dello Stato;
- b) Individuare gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica delle dichiarazioni di conformità alla prescrizione che le apparecchiature vengono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono considerati all'interno del sistema di quote;
- c) Individuare le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
- d) Individuare le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione;
- e) Stabilire le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati Membri;
- f) Disciplinare il registro telematico nazionale delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- g) Disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alla vendita di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature;
- h) Individuare i sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni;
- i) Disciplinare l'etichettatura delle apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra.

La realizzazione degli impegni di Kigali svolgerà un ruolo fondamentale negli sforzi globali per affrontare i cambiamenti climatici, oltre a guidare l'innovazione e creare nuove opportunità economiche nel settore della refrigerazione e della climatizzazione.

L'attuazione globale dell'emendamento Kigali impedirebbe fino a 100 miliardi di tonnellate di emissioni equivalenti di CO₂ entro il 2050, rappresentando al contempo una delle misure più efficaci dal punto di vista dei costi. Ciò potrebbe evitare fino a 0,4 °C di riscaldamento globale entro la fine di questo secolo, contribuirebbe significativamente all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale a ben 2 °C e potrebbe anche aprire una finestra per riprogettare apparecchiature di raffreddamento più efficienti dal punto di vista energetico, aumentando ulteriormente i guadagni climatici.

In conclusione, in vista dell'Accordo di associazione alla UE, quando San Marino sarà chiamato ad adottare le direttive e i regolamenti in materia, dovrà necessariamente adeguare la normativa sopraccitata ed automaticamente adempirebbe a quanto previsto



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

accettando l'emendamento di Kigali. In ogni caso occorrerebbe aggiornare la Legge 5 aprile 2012 n.38 prevedendo sistemi di autorizzazioni all'utilizzo degli HFC, controlli, sistemi di contabilizzazione dell'importazione ed uso ed apparato sanzionatorio.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho l'onore di richieder Loro di voler accettare l'Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, fatto a Kigali il 15 ottobre 2016, del quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per l'accettazione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 7 del 22 luglio 2019 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 6 agosto 2019.